# COMMISSIONE XII

## INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

**44.**

# SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 MARZO 1971

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SERVADEI

## INDICE

PAG.

**Proposte di legge** (*Seguito della discussione*):

RAFFAELLI ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528);

GRASSI BERTAZZI: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

ORIGLIA ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);

BALDANI GUERRA ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);

SCOTTI ed altri: Disciplina del commercio (1237);

MONTI ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339) . . . . . 471

PRESIDENTE . . . 471, 474, 475, 476, 477, 478

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . . . 474

HELFER, *Relatore* . . . . 472, 473, 476, 478

MAMMÌ . . . . . 474

OLMINI . . . . . 474

SCIANATICO . . . . . 476

SERVELLO . . . . . 473, 474, 475

**La seduta comincia alle 9,45.**

BALDANI GUERRA, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Seguito della discussione delle proposte di legge Raffaelli ed altri n. 528, Grassi Bertazzi n. 924, Origlia ed altri n. 1118, Baldani Guerra ed altri n. 1125, Scotti ed altri n. 1237, Monti ed altri n. 1339, concernenti la nuova disciplina del commercio.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge Raffaelli ed altri n. 528, Grassi Bertazzi n. 924, Origlia ed altri n. 1118, Baldani Guerra ed altri n. 1125, Scotti ed altri n. 1237, Monti ed altri n. 1339, sulla nuova disciplina del commercio.

Come i colleghi ricorderanno, nell'ultima seduta della nostra Commissione fu sospesa la votazione sull'emendamento governativo 11. 2 all'articolo 11 del testo unificato, per dar modo al Comitato ristretto di approfondire meglio la questione. Il Comitato, alla fine dei suoi lavori, ha presentato, a firma dell'onorevole Helfer, il seguente emendamento 11. 2. 1:

*Sostituire il secondo e il terzo comma dell'articolo 11 con i seguenti:*

« Per il rilascio di nuove autorizzazioni il piano determina, eventualmente anche con

riferimento a singole zone, il limite massimo in termini di superficie globale, separatamente per settori merceologici, della rete di vendita per generi di largo generale consumo in modo da promuovere, anche con l'adozione di tecniche moderne, lo sviluppo e la produttività del sistema e da assicurare il rispetto della libera concorrenza nonché un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive.

Le disponibilità che si determineranno nel tempo a seguito della cessazione di esercizi esistenti, dovranno essere utilizzate in conformità a quanto disposto dal precedente comma.

I generi di largo generale consumo saranno specificati ai sensi dell'articolo 31 della presente legge.

Per le autorizzazioni relative ad altri settori merceologici valgano le norme e le direttive di carattere generale di cui al primo comma.

Il piano viene approvato dal Consiglio comunale ed è soggetto a revisione quadriennale ».

Do ora la parola al relatore onorevole Helfer, presidente del comitato ristretto, perché riferisca sui lavori che in quella sede si sono svolti, ed illustri l'emendamento di cui ho testé dato lettura.

HELFER, *Relatore*. Come i colleghi ricordano, nell'ultima seduta della nostra Commissione fu sospesa la votazione sull'emendamento governativo 11. 2 che proponeva una soluzione diversa da quella prospettata nell'articolo 11 del testo unificato per quanto riguarda la pianificazione, e sopratutto per l'apertura di esercizi per generi di largo e popolare consumo. Su proposta dell'onorevole Merenda, la Commissione ha accettato di sospendere la discussione ed ha invitato il comitato ristretto a riunirsi per vedere se era possibile conciliare le varie posizioni emerse, per quanto queste fossero discordanti. Il comitato ristretto si è riunito tre volte, ed alla fine ha ritenuto di assorbire buona parte dell'emendamento governativo trasfondendolo in un altro, sostitutivo dei commi successivi al primo e presentato a mia firma. I colleghi, osservando tale emendamento che è stato loro distribuito, potranno rendersi conto della differenza tra esso e quello originariamente proposto dal Governo. Infatti il Governo parlava di una pianificazione « in termini di superficie globale », per i generi di largo e popolare consumo, sulla base di punti di vendita e anche sulla base di un *plafond* minimo. Noi escludiamo invece il criterio dei punti di vendita assumendo il concetto generale che la pianificazione debba essere agganciata ad un *plafond* minimo di superficie, mentre le nuove autorizzazioni per l'apertura di esercizi dovranno essere rilasciate nell'ambito di un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive. Quest'ultima parte quindi riprende il concetto espresso dall'emendamento governativo, il quale già stabiliva una riserva per la cosiddetta grande distribuzione per tutti i comuni: fatto questo che aveva sollevato le obiezioni, non fondate a mio avviso, dell'onorevole Olmini. Il mio emendamento però si limita a precisare che le autorizzazioni devono essere concesse in funzione di un incremento dello sviluppo e della produttività del sistema, anche mediante l'adozione di tecniche moderne, nel rispetto della libera concorrenza, e di un equilibrio tra le varie forme distributive. Spetterà agli elaboratori del piano, domani, fissare quale proporzione ci dovrà essere tra la grande e la piccola distribuzione nel rilascio delle autorizzazioni.

Il secondo comma dell'emendamento proposto dal Governo concerneva le disponibilità che nel tempo si venivano determinando per la cessazione degli esercizi esistenti: le quali dovevano essere utilizzate sempre in base ai predetti fini di equilibrio e di incremento della produttività. Noi abbiamo preferito ribaltare il concetto fondamentale nel secondo comma del nostro emendamento, e dire che anche le disponibilità che si determineranno soggiaceranno agli stessi criteri con cui sarà autorizzata e distribuita l'apertura di esercizi, entro il *plafond* previsto dai piani.

È sorta poi una questione assai importante, che credevo fosse già risolta; cioè: quale sarà la sorte dei settori merceologici che non sono soggetti al limite massimo di espansione, cioè i settori che non appartengono ai generi di largo e generale consumo ? Nell'articolo 10 si parla genericamente di un equilibrio da raggiungere al massimo del possibile fra la capacità di domanda e di offerta, senza distinguere fra generi di largo consumo e quelli di non largo consumo. È un concetto di carattere generale che include vari aspetti del contesto urbano e delle necessità della popolazione servita. Non si tratta soltanto di fissare una superficie o un'altra, si tratta di vedere come la rete di vendita si deve inquadrare in una certa logica dello sviluppo delle città in rapporto a tutte le esigenze. Nella nostra relazione abbiamo detto che per quanto riguarda

i generi diversi da quelli di largo e generale consumo ci si avvicina assai al criterio della liberalizzazione, ampiamente invocato dal MEC e dal nostro piano quinquennale, ormai scaduto. Certo, dicevamo, una autorizzazione di qualche tipo c'è anche qui, ma di ben altra misura di quella richiesta per l'apertura di esercizi per generi di largo consumo; e ciò più che mirare al raggiungimento di un equilibrio, mira a inquadrare le nuove aperture nelle esigenze urbanistiche e commerciali largamente contemplate dall'articolo 10. E al fine di evitare la tentazione che nei piani ci si avvicini anche per gli altri settori merceologici ai criteri previsti dall'articolo 11, riguardante appunto i generi di largo e generale consumo, abbiamo ritenuto allora di affermare che per detti settori l'autorizzazione è soggetta solamente alle norme direttive di carattere generale previste al primo comma dell'articolo 11. Che cosa riguardano queste direttive di carattere generale? Riguardano il rispetto e la deflazione del centro storico, l'indicazione che determinati settori merceologici stanno meglio in periferia che al centro, il rispetto di certi valori paesistici e una infinità di altre cose che possono essere in parte applicate per tutti i luoghi abitati, e in parte sono specifiche di determinate città. Per questo lasciamo molta libertà ai comuni perché applichino un piano in coerenza col tessuto urbano in cui il piano dovrà essere calato e non diamo troppe indicazioni specifiche, perché ciò che va bene per Roma può non andar bene per Firenze o tanto meno per Venezia che non è una città di terra ferma.

Detto questo confermo che la legge, almeno nelle intenzioni, è vincolante per quanto riguarda il limite temporale di quattro anni per i settori merceologici relativi a generi di largo e generale consumo, che saranno definiti all'articolo 31; è largamente indicativa per tutti gli altri settori, nel rispetto delle esigenze economiche e urbanistiche. Con queste spiegazioni, ritengo che la Commissione abbia raggiunto il massimo sforzo di conciliazione; invito perciò il Governo a ritirare il suo emendamento e a consentire che in votazione venga posto l'emendamento elaborato, non senza fatica, dal Comitato ristretto.

SERVELLO. Ho partecipato, assieme ad altri colleghi, alla seduta di ieri del Comitato ristretto nel corso della quale abbiamo ascoltato l'opinione del Governo in relazione a determinate preoccupazioni generate dalla primitiva formulazione dell'articolo 11 del testo unificato. È chiaro che ci troviamo di fronte a una migliore formulazione rispetto all'emendamento del Governo; sono state inserite, infatti, delle espressioni che anch'io ho valutato positivamente, in quanto più chiare rispetto al primitivo testo del comitato ristretto. Tuttavia rimangono alcune perplessità, soprattutto in ordine alla genericità della formulazione e alla discrezionalità di poteri che viene data ai comuni rispetto alla formazione dei piani. E ritengo sia opportuno richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che tali perplessità possono riguardare nello stesso tempo il Governo, i comuni e le associazioni di categoria. Per questo vorrei rivolgere, in via del tutto informale, al relatore la proposta di sospendere questa discussione ed, approfittando del breve periodo di vacanza dalla Camera, di consultare col Governo appunto i rappresentanti dei comuni e delle associazioni di categoria per vedere se la formulazione di quest'emendamento risponde realmente alle esigenze generali alle quali il progetto di legge intende informarsi.

HELFER, *Relatore*. È innegabile che la materia al nostro esame sia difficile, e che sia estremamente arduo inquadrarla in formule legislative non generiche. Posso ricordare i recenti convegni di Bologna e di Parma, se non erro, nei quali sindaci, amministratori provinciali, funzionari delle camere di commercio si sono posti proprio il quesito se era possibile formulare un piano o se era preferibile procedere caso per caso, come avviene oggi. E la risposta unanime da parte di tutte le componenti politiche e tecniche che partecipavano a questi convegni è stata nel senso della necessità di uno schema, di un piano, di un programma, insomma, sulla cui scorta concedere le varie autorizzazioni o favorire determinati indirizzi per lo sviluppo della rete commerciale. Io perciò non vedo proprio come si possano fare delle ulteriori precisazioni: a meno che non si voglia ricominciare tutto daccapo, e magari modificare l'articolo 10, il che è impossibile. Bisogna poi tenere presente che questo testo passerà al vaglio del Senato, che potrà anche apportarvi delle modifiche. E ricordiamo anche che gli stessi provvedimenti varati nel 1926 – che pure erano molto meno complessi – furono immediatamente seguiti da altre norme di legge e da importanti regolamenti, che hanno provveduto a perfezionare la sostanza del testo legislativo. Si sa che in sede di interpretazione, molte cose possono cambiare, rispetto al testo originario della legge. Ora, anche questo provvedimento avrà bisogno di un

regolamento, e posto che ci siano delle oscurità o perplessità, riteniamo che il buon senso degli amministratori sia in grado di chiarirle, tanto più se consideriamo il fatto che la stessa legge prevede che il regolamento venga emanato sentiti i rappresentanti delle principali categorie interessate del settore.

Ritengo pertanto, con assoluta tranquillità di coscienza, che possiamo procedere nei nostri lavori e porre in votazione l'emendamento, e quindi l'articolo 11.

OLMINI. In riferimento alla proposta avanzata dall'onorevole Servello, volevo aggiungere qualche considerazione a quelle già portate dal relatore. Devo assicurare che i contatti con le organizzazioni e gli amministratori della categoria sono stati numerosissimi. È un anno ed otto mesi che si sta discutendo di tali argomenti, ormai divenuti materia di diverse pubblicazioni. Anche in quest'ultimo periodo ci sono stati dei contatti, e perciò credo che una proposta di rinvio non corrisponda in realtà all'esigenza di un ulteriore meditazione sul problema.

SERVELLO. Non vi è dubbio – considerata anche la consueta diligenza dell'onorevole relatore – che vi siano stati dei contatti più o meno assidui e fecondi. Io volevo però riferirmi, in modo particolare, a dei contatti da aversi a proposito della formulazione dell'articolo 11, che è diversa da quella dell'articolo 11 così com'è stato elaborato dal comitato ristretto, ed ancora profondamente diversa dall'emendamento presentato dal Governo. Comunque, non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo in relazione all'invito, rivolto dall'onorevole relatore, di ritirare l'emendamento governativo 11. 2 ?

AMADEI GIUSEPPE, *Sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato*. Naturalmente il Governo avrebbe preferito che l'articolo 11 rimanesse formulato in base all'emendamento governativo 11. 2. Io non ho partecipato alle sedute precedenti della Commissione: è questa la prima volta che vi prendo parte, in sostituzione dell'ex sottosegretario Mammì. Sono però a conoscenza del rinvio che fu chiesto sull'emendamento governativo, ed ho partecipato alle successive riunioni del comitato ristretto. In questa sede il Governo ha cercato sinceramente di approfondire, come richiesto, la questione e di venire incontro alle esigenze emerse. Pertanto proprio, per rimanere fedele all'atteggiamento già assunto in tal senso, il Governo dichiara di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Servello ha presentato il seguente *sub*-emendamento all'emendamento 11. 2. 1 presentato dal relatore all'articolo 11: *al primo comma, quinta riga, sostituire la parola*: « anche », *con la parola*: « specie ».

SERVELLO. In Comitato ristretto avevo proposto di sopprimere la parola « anche », ma il collega Olmini mi ha fatto notare che la soppressione di tale parola poteva indicare a coloro che poi dovranno formulare il piano, che le forme di distribuzione tradizionali non debbano avere un determinato trattamento e non rientrino in questa forma di promozione commerciale. Rendendomi conto delle preoccupazioni del collega Olmini, suggerisco questo *sub*-emendamento che implica anche un incoraggiamento al commercio tradizionale ad adeguarsi a forme consortili e a tecniche moderne.

MAMMÌ. L'onorevole Servello con questo emendamento desidera porre l'accento sull'ammodernamento del sistema anche e attraverso forme distributive; ma a me sembra che la sostituzione di « anche » con « specie » finisca per avere l'effetto contrario.

HELFER, *Relatore*. Mi dichiaro contrario al *sub*-emendamento Servello.

SERVELLO. Lo ritiro.

OLMINI. Vorrei fare una dichiarazione di voto. Noi voteremo a favore dell'emendamento 11. 2. 1 presentato dal relatore, alla cui formulazione abbiamo partecipato in modo costruttivo, anche se si discosta dalla nostra iniziale posizione, soprattutto in uno dei punti qualificanti della legge. Al primo comma si stabilisce infatti che « per il rilascio di nuove autorizzazioni il piano determina il limite massimo in termini di superficie globale ». Se si fosse stabilito il limite massimo in termini di superfice globale di tutta una zona o un comune, la cessazione o il trasferimento degli esercizi commerciali nelle zone altamente concentrate potevano far diminuire la presenza di negozi, mentre in pratica limitare il rilascio delle nuove autorizzazioni mantiene di fatto l'attuale stato di conge-

stione. È vero che dopo ci si riferisce alle « disponibilità che si determineranno »; ma esse però saranno sempre un fatto assai limitato. Quindi secondo noi la dizione iniziale era migliore. Inoltre, pur mantenendo al primo comma dell'emendamento la parola « anche » (per evitare che siano soltanto le tecniche moderne, e non altre forme, ad incrementare la produttività del sistema) dobbiamo però notare che si tratta sempre di una dizione che dà una preferenza ad un aspetto, seppure importantissimo, che non ad altri, quali forme associative ed altre non meno importanti per l'incentivazione della produttività stessa. Ciononostante, noi riteniamo che questo emendamento sia accettabile, e pertanto voteremo a favore, per giungere rapidamente all'approvazione di una legge che contribuisca a creare una situazione nuova, anche se con qualche difficoltà, date le condizioni drammatiche in cui si trova oggi il settore.

SERVELLO. Ho manifestato a suo tempo la mia opposizione all'articolo 10, motivandola con ragioni di fondo, sia in ordine ai problemi dell'urbanistica commerciale, sia per quanto concerne la discrezionalità dei poteri concessi ai comuni riguardo ai piani. In relazione a quest'opposizione ed in coerenza con quanto detto prima, dichiaro la mia opposizione all'emendamento 11. 2. 1, dalla cui votazione comunque mi asterrò.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11. 2. 1 presentato dal relatore Helfer.

(*È approvato*).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 11. 2. 1 risultano preclusi l'emendamento Demarchi ed Alessi 11. 1:

*Al secondo comma, terza riga, aggiungere dopo le parole*: « largo e generale consumo » *le parole*: « a posto fisso e ambulante »;

e l'emendamento Gunnella 11. 3:

*Aggiungere i seguenti commi:*

« Il piano regionale rileverà la consistenza della rete distributiva in atto in tutto il territorio ai fini della determinazione degli orientamenti d icui all'articolo 10 per l'adeguamento della rete distributiva.

Il piano regionale di cui all'articolo 10 è approvato dalla giunta regionale ».

L'articolo 11, nel suo complesso, risulta pertanto del seguente tenore:

ART. 11.

Il piano rileva la consistenza della rete distributiva in atto nel territorio del comune, detta norme e direttive per lo sviluppo e lo adeguamento della medesima, e può determinare, per i vari settori merceologici, la superficie minima dei locali adibiti alla vendita.

Per il rilascio di nuove autorizzazioni il piano determina, eventuamente anche con riferimento a singole zone, il limite massimo in termini di superficie globale separatamente per settori merceologici, della rete di vendita per i generi di largo generale consumo in modo da promuovere, anche con l'adozione di tecniche moderne, lo sviluppo e la produttività del sistema e da assicurare il rispetto della libera concorrenza nonché un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive.

Le disponibilità che si determineranno nel tempo a seguito della cessazione di esercizi esistenti, dovranno essere utilizzate in conformità a quanto disposto dal precedente comma.

I generi di largo generale consumo saranno specificati ai sensi dell'articolo 31 della presente legge.

Per le autorizzazioni relative ad altri settori merceologici valgono le norme e le direttive di carattere generale di cui al primo comma.

Il piano viene approvato dal consiglio comunale ed è soggetto a revisione quadriennale.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

ART. 12.

Strumenti urbanistici non particolareggiati dovranno, sulla base di previsioni circa l'evoluzione del sistema distributivo, indicare, anche in rapporto alle altre destinazioni di uso del territorio, zone di ubicazione preferenziale e norme, comprese le superfici minime di vendita, per l'insediamento di attività commerciali assicuranti accessibilità e parcheggi in funzione delle caratteristiche del punto di vendita e del migliore soddisfacimento delle esigenze della popolazione ad esso interessata.

I piani particolareggiati e le lottizzazioni convenzionate dovranno indicare in linea di massima le localizzazioni dei centri commer-

ciali all'ingrosso e al dettaglio e dei grandi esercizi di vendita aventi superficie al di sopra dei mille metri quadrati, esclusi magazzini e depositi.

L'onorevole Helfer ha presentato il seguente emendamento 12. 1:

*Sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

« Nella formazione e nella revisione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione devono essere indicate le norme per l'insediamento di attività commerciali e, in particolare, le quantità minime di spazi per parcheggi in funzione delle caratteristiche dei punti di vendita.

Nei piani regolatori particolareggiati e nelle lottizzazioni convenzionate debbono essere determinati gli spazi eventualmente riservati ai centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio ed ai grandi esercizi di vendita, aventi cioè superficie al di sopra dei millecinquecento metri quadrati, esclusi magazzini e depositi ».

Gli onorevoli Scotti e Girardin hanno presentato il seguente emendamento 12. 4:

*Sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

« Le regioni nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, provvederanno a che i piani regolatori generali e i progetti di fabbricazione dei Comuni contengano, anche in rapporto alle altre destinazioni d'uso del territorio, l'indicazione di zone di ubicazione preferenziali e norme per l'insediamento di attività commerciali, tenuto conto delle caratteristiche dei punti di vendita, ai fini del migliore soddisfacimento delle esigenze della popolazione ad esso interessate. In particolare le Regioni provvedono a che i piani regolatori contengano l'indicazione degli spazi riservati ai centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio ed ai grandi esercizi di vendita con superficie oltre i 1.500 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi ».

L'onorevole Corti ha presentato il seguente emendamento 12. 5:

*Sostituire il primo e il secondo comma con i seguenti:*

« In tutti i Comuni, nella formazione e nella revisione dei piani regolatori generali e dei progetti di fabbricazione, saranno indicate, anche in rapporto alle altre destinazioni d'uso del territorio, alla viabilità ed ai parcheggi, zone di ubicazione preferenziale e norme per l'insediamento di attività commerciali, tenuto conto delle caratteristiche dei punti di vendita, ai fini del migliore soddisfacimento delle esigenze della popolazione ad esso interessata.

Nei piani regolatori particolareggiati e nelle lottizzazioni convenzionate saranno indicati gli spazi riservati ai centri commerciali all'ingrosso e al dettaglio e dai grandi esercizi di vendita con superficie di vendita oltre i 1.500 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi ».

Il relatore onorevole Helfer ha presentato il seguente *sub*-emendamento all'emendamento 12. 1, che prende il numero 12. 1. 1:

*Al secondo comma, dopo le parole*: « e al dettaglio » *inserire le parole*: « ai mercati generali e rionali ».

L'onorevole Scianatico ha presentato il seguente emendamento 12. 3:

*All'ultimo comma, dopo le parole*: « esclusi magazzini e depositi » *aggiungere le parole*: « nonché le aree pubbliche destinate al commercio in forma ambulante ».

SCIANATICO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento 12. 2:

*Aggiungere il seguente comma al testo dell'emendamento 12. 1:*

« Ai fini dell'adozione degli strumenti urbanistici di cui agli articoli precedenti e limitatamente all'insediamento delle attività commerciali, saranno sentite le commissioni di cui agli articoli 16 e 17 ».

Mentre noto che gli onorevoli Scotti e Girardin e l'onorevole Conti, presentatori degli emendamenti 12. 4 e 12. 5 sono assenti, ritengo opportuno dare la parola al relatore perché illustri le finalità dei suoi emendamenti e la sua posizione sugli altri.

HELFER, *Relatore*. Riguardo al testo originario del provvedimento in esame ci furono a suo tempo dei suggerimenti da parte della Commissione lavori pubblici, la quale in seguito ritornò sull'argomento apportando delle modifiche. Tali suggerimenti sono stati, come è noto, recepite dal Comitato ristretto. A questo punto nasce la questione, molto delicata, se noi possiamo modificare questi suggerimenti, che la Commissione lavori pubblici, per quanto riguarda la sua competenza, ritiene essenziali. Personalmente, ritengo che eventuali modifiche da parte nostra debbano essere del tutto marginali e non sostanziali.

L'emendamento 12. 1 non è altro che quello proposto dal parere della Commissione lavori pubblici. Mentre all'articolo 12 del testo unificato si parlava di « strumenti urbanistici non particolareggiati », includendovi quindi tutti i piani non particolareggiati (fossero essi a carattere provinciale, o comprensoriale, o intercomunale) nell'emendamento suggerito dalla Commissione predetta, e fatto proprio da me a nome del Comitato ristretto si distingue non più tra piani urbanistici particolareggiati e piani non particolareggiati, ma fra piani regolatori generali e programmi di fabbricazione. Non so se la Commissione preferisce introdurre una specificazione più ampia al comma primo dell'emendamento 12. 1, nel senso di inserire anche i piani comprensoriali e quelli comunali, oppure voglia piuttosto ritornare all'antica dizione di « strumenti urbanistici non particolareggiati », o infine, per semplificare, se voglia mantenere il testo così come ci è pervenuto dalla Commissione lavori pubblici, anche se è più restrittivo. Personalmente propenderei per quest'ultima soluzione. All'emendamento 12. 1, io propongo il *sub*-emendamento 12. 1. 1, che prevede l'inserimento dei mercati generali e rionali in una programmazione territoriale urbanistica relativa alle città. Probabilmente, anche se non inserissimo questa specificazione, provvederebbero ugualmente in tal senso i pianificatori; comunque se intendiamo inserirla non credo che ci verranno obiezioni da parte della Commissione lavori pubblici.

Per quanto concerne poi l'emendamento governativo 12. 2, penso che esso sia stato suggerito al Governo anche dalla lettura dei testi di urbanistica francese e delle opinioni degli esperti di questa nazione a proposito dell'urbanistica commerciale. L'urbanistica commerciale francese praticamente è il risultato di una collaborazione tra commissioni di commercianti e di professionisti del commercio. Ora, pare anche a me giusto che ci sia un'intesa, uno scambio di opinioni per arrivare ad una convergenza tra l'aspetto economico e l'aspetto prettamente urbanistico del piano. Una modifica all'emendamento 12. 2 è stata interamente suggerita dalla Commissione lavori pubblici, la quale proporrebbe di sostituire la parola « adozione » con la parola « formazione » e di aggiungere alla fine, dopo le parole « commissioni » di cui agli articoli 16 e 17 le altre « le quali debbono pronunciarsi entro 60 giorni dalla richiesta del sindaco ». La preoccupazione della Commissione lavori pubblici nasce dal fatto che se per caso non esistesse una commissione di questo genere potrebbe succedere che la legge rimanga bloccata.

Gli emendamenti 12. 4 e 12. 5 sono di notevole portata. Intorno ad essi si è anche determinata una certa polemica. Secondo l'emendamento Scotti e Girardin, solo la regione, avendo secondo l'articolo 117 della Costituzione la competenza primaria nell'urbanistica, può emanare norme generali in materia di urbanistica che comprendano anche la rete commerciale. Ma se dovessimo attendere che la regione si serva dalla facoltà accordatale dall'articolo 117 della Costituzione, ed emani una legge urbanistica generale o particolareggiata, ciò ci porterebbe molto lontani nel tempo e finirebbe coll'eludere certamente gli scopi e le finalità del provvedimento di legge al nostro esame. Per quanto riguarda poi la materia relativa al commercio e la sua disciplina, è indubbio che la competenza sia rimasta allo Stato e non sia passata alla regione: è in forza di tale competenza legislativa primaria che noi oggi legiferiamo su questa materia. Sono perciò contrario all'emendamento 12. 4 non per ragioni di indirizzo, ma per motivi costituzionali e pratici. Sono anche contrario, per motivi sostanzialmente analoghi, all'emendamento Corti 12. 5.

Comunque, in ragione delle questioni che gli emendamenti all'articolo 12 pongono in rapporto al testo suggerito dalla Commissione lavori pubblici e alla luce di quella prudenza con la quale abbiamo condotto sinora i nostri lavori, se si è d'accordo, vorrei riservarmi di conferire con i membri della suddetta Commissione, e sentirne il parere sulle varie modifiche che sono state qui proposte.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con il relatore. Se non ci sono obiezioni, può quindi rimanere stabilito che per il momento siano accantonati gli emendamenti 12. 1, 12. 1. 1 e 12. 2; sia anche tenuta in sospeso la votazione dell'articolo 12, nel suo complesso, siano invece votati subito gli emendamenti che propongono un testo del tutto alternativo a quello proposto dalla Commissione lavori pubblici.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo pertanto in votazione l'emendamento 12. 1 degli onorevoli Scotti e Girardin.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 12. 5 dell'onorevole Corti.

(*È respinto*).

Passiamo all'articolo 13. Ne dò lettura.

ART. 13.

Eventuali varianti da apportare agli strumenti urbanistici ai sensi del precedente articolo saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli strumenti urbanistici adottati e non approvati il termine di un anno previsto dal precedente comma, decorre dalla data di loro approvazione.

Per sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli strumenti urbanistici possono essere adottati anche se non corrispondono alle prescrizioni del precedente articolo, salvo l'obbligo di adottare le relative varianti entro un anno dalla loro approvazione.

Gli onorevoli Scotti e Girardin hanno presentato all'articolo 13 il seguente emendamento 13. 2:

*Sopprimere l'articolo 13.*

La Commissione lavori pubblici ha suggerito il seguente emendamento 13, 1, fatto proprio dal Comitato ristretto e presentato dal relatore.

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

« Per i comuni che hanno piani regolatori generali e particolareggiati o programmi di fabbricazione, approvati o adottati o piani di lottizzazione approvati, il piano di cui agli articoli 10 e 11 ha effetto ai soli fini della concessione delle autorizzazioni di cui alla presente legge.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli strumenti urbanistici possono essere adottati anche se non corrispondono alle prescrizioni del precedente articolo ».

L'onorevole Corti ha presentato il seguente emendamento 13. 3:

*Sostituire l'articolo 13 con il seguente:*

« Per i Comuni che hanno piani regolatori generali e particolareggiati o programmi di fabbricazione vigenti o adottati e piani di lottizzazione approvati, le direttive di cui all'articolo 10 hanno valore ai soli fini del rilascio delle autorizzazione di cui alla presente legge. Le varianti degli strumenti urbanistici che si rivelassero necessarie, saranno adottate entro un anno dall'emanazione delle direttive stesse.

Per gli strumenti urbanistici adottati e non approvati, il termine di un anno previsto al precedente comma decorre dalla data di approvazione.

Per sei mesi dall'entrata in vigore della present elegge, gli strumenti urbanistici possono essere adottati anche se non corrispondono alle prescrizioni del precedente articolo, salvo l'obbligo di adottare le relative varianti entro un anno dalle loro approvazioni ».

Essendo assenti gli onorevoli Scotti, Girardin e Corti, dò la parola al relatore Helfer.

HELFER, *Relatore*. Sono ovviamente contrario all'emendamento 13. 2. Circa l'emendamento 13. 3 devo dire che mi sembra in contraddizione con quanto disposto dall'emendamento presentato dalla Commissione lavori pubblici. Devo poi far notare che il progetto di legge non impone delle variazioni agli strumenti urbanistici: impone solo che qualora si venga ad una decisione di variare, si tenga presente, da parte degli organi competenti, anche il problema dell'urbanistica commerciale. Per i piani in elaborazione che saranno adottati entro sei mesi nessuna remora può essere apportata dall'entrata in vigore di questa legge. Per gli strumenti urbanistici che saranno adottati dopo i sei mesi, ci sarà invece l'obbligo di considerare anche l'aspetto commerciale.

PRESIDENTE. Così come si è stabilito per l'articolo 12 vorrei pregare il nostro relatore di stabilire gli opportuni contatti con la Commissione lavori pubblici per vedere quali integrazioni sono possibili al testo da essa proposto. Se non ci sono obiezioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio il seguito della discussione delle proposte di legge sulla disciplina del commercio alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 11,30.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. GIORGIO SPADOLINI

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO